

Autodromo Nazionale di Monza – 2/3/4 giugno 2017

Corso A1-01 corso base per operatori volontari

Il D.lgs 81/2008 e Protezione Civile

Francesco Stucchi




Normativa sui luoghi di lavoro

assicurazione	Anni 30 nascita dell'INAIL
---------------	----------------------------

Legislazione prescrittiva	DPR 547/1955 DPR 303/1956
--------------------------------------	--

Legislazione prestazionale	D Lgs 475/1992 D Lgs 626/1994 D Lgs 494/1996
---------------------------------------	---

Legislazione prescrittiva e prestazionale	D Lgs 81/2008
---	---------------

Normativa sulla Protezione Civile

assicurazione	L. 266 / 1991
---------------	---------------

applicazione	DM. 13/04/2011
--------------	----------------

Applicabilità del 81/08

Art. 2 comma 1 (modificato dal D.Lgs. 106/2009)

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, [...] ~~il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile;~~

Page • 3



Art. 2 comma 1

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [...] In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Page • 4



Art. 2 comma 1

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Art. 3 comma 2 (modificato dal D.Lgs. 106/2009)

▪ Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate [...] nonché dal dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3 comma 3 bis (introdotto dal D.Lgs. 106/2009)

- Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il ministero dell'interno, sentita la Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Page • 7



Art. 4 comma 1

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

[...]

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

[...]

Page • 8



- Attua l'art. 3 comma 3 bis del d.lgs. 81/08
- All'art. 1 equipara le associazione ai gruppi comunali
- 1. *Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:*
 - a) *«organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*

Art. 2

Campo di applicazione

- 1. *Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze [...] quali:*
 - a) *necessita' di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;*
 - b) *organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;*
 - c) *imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita' pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;*

- d) *necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.*
- 2. *L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile [...]*

Art. 3

Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. *Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, [...].*
- 2. *Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.*

Art. 4

Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, [...]
- 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
- 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria

- 1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
- 2. [...]
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 [...]

- Ispirazione all'accordo della conferenza unificata del 25/07/2002 sull'AIB
- Esperienza della scuola della protezione civile di Trento

– Allegato 1

- Definisce gli scenari di rischio
- Definisce i compiti svolti dai volontari

– Allegato 2

- Attività di formazione, informazione ed addestramento
- Ruolo delle regioni e dei Corpi Nazionali nel definire nel dettaglio i piani formativi, di informazione e di addestramento

- Allegato 3

– Controllo sanitario di tutti i volontari

- Ogni 5 anni fino ai 60 anni di età
- Ogni 2 anni dopo i 60 anni di età

– Sorveglianza sanitaria

- Dove è prevista dal Dlgs. 81/08
- Per i volontari che svolgono attività operative per più di 535 ore in un anno (oppure 65 giorni)

- Movimentazione manuale dei carichi
- Attrezzature munite di videoterminale
- Agenti fisici
 - Rumore
 - Vibrazioni
 - Campi elettromagnetici
 - Radiazioni ottiche artificiali
- Sostanze pericolose
 - Agenti chimici
 - Agenti cancerogeni e mutageni
 - Esposizione all'amianto
- Esposizione ad agenti biologici
- Atmosfere esplosive
- Stress da lavoro correlato

Page • 17



- Valutazione di tutti i rischi
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione o riduzione dei rischi
- Principi ergonomici rispetto ai luoghi e alle attrezzature
- Riduzione del rischio alla fonte
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con quello che lo è meno
- Limitazione del numero degli operatori esposti al rischio
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici, biologici
- Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Controllo sanitario
- Allontanamento dell'operatore non idoneo al contesto
- Informazione e formazioni adeguate
- Istruzioni adeguate
- Migliorare la sicurezza nel tempo adottando buone prassi
- Regolare manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

Page • 18

